



## **Deliberazione del Consiglio Comunale**

Numero del reg.	<b>67</b>	seduta del	<b>21-12-2021</b>
-----------------	-----------	------------	-------------------

### **OGGETTO**

**Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione delle aliquote e detrazioni per l'anno 2022.**

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 19:30, il Consiglio Comunale si è riunito nella sala delle adunanze della Sede Municipale.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<b>Galeano Paolo</b>	Presente	Favorevole
<b>Carraro Ennio</b>	Presente	Favorevole
<b>Spigariol Renata</b>	Presente	Favorevole
<b>De Santis Gabriella</b>	Presente	Favorevole
<b>Malerba Marco</b>	Presente	Favorevole
<b>Cescon Bruno</b>	Presente	Favorevole
<b>Carrer Stefania</b>	Presente	Favorevole
<b>Paglia Andrea</b>	Presente	Favorevole
<b>Marconato Denis</b>	Presente	Favorevole
<b>Polo Sergio</b>	Presente	Favorevole
<b>Bortoletto Nicolò</b>	Presente	Favorevole
<b>Salvati Valeria</b>	Presente	Contrario
<b>Marton Alberto</b>	Presente	Contrario
<b>Giusto Nicola</b>	Presente	Contrario
<b>Berto Luisa</b>	Presente	Contrario
<b>Trabucco Simonetta</b>	Assente	
<b>Freda Raffaele</b>	Presente	Contrario
<b>Mestriner Stefano - Assessore</b>	Presente	-----
<b>Bovo Riccardo - Assessore</b>	Presente	-----
<b>Stocco Elena - Assessore</b>	Presente	-----
<b>Di Lisi Fabio - Assessore</b>	Presente	-----
<b>Errico Susanna - Assessore</b>	Presente	-----

Assegnati	17
in carica	17

Presenti	16
Assenti	1

Scrutatori:

<b>Carraro Ennio</b>	Scrutatore	-----
<b>Spigariol Renata</b>	Scrutatore	-----
<b>Giusto Nicola</b>	Scrutatore	-----

- Presiede il Sig. Polo Sergio nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
- Assiste il SEGRETARIO GENERALE De Noni Paola
- La seduta è Pubblica

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta del Presidente del Consiglio comunale di procedere nella presentazione e discussione congiunta degli argomenti dal punto n. 6 al punto n. 13 all'ordine del giorno, e alla votazione di ogni punto all'ordine del giorno al termine della discussione;

Udita la relazione sull'argomento svolta dal Sindaco e gli interventi prodotti in sede di discussione, registrati su supporto magnetico, la cui trascrizione viene riportata nell'allegato sub. A;

VISTO l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con cui è stata istituita, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); LASCIARE O TOGLIERE?

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) che stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."*

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

DATO ATTO che il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

CONSIDERATE le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2022 e ritenuto opportuno, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione:

1. mantenere l'agevolazione già prevista per l'anno 2021 a favore delle unità immobiliari concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori - figli) che le utilizzano come abitazione principale, modulando l'aliquota sulla base del valore dell'Isee 2022 del nucleo familiare a cui appartiene il comodatario, secondo i seguenti scaglioni:

- ⇒ Isee 2022 di valore uguale o inferiore ad Euro 12.500,00: aliquota IMU 9,0%;
- ⇒ Isee 2022 di valore uguale o inferiore ad Euro 9.000,00: aliquota IMU 7,6%;

fermo restando che restano escluse dall'applicazione di queste aliquote agevolate le abitazioni di lusso (categoria A/1, A/8 e A/9) e precisato che tali aliquote sono stabilite dall'ente nell'esercizio della propria autonomia regolamentare e potranno trovare applicazione in alternativa o contestualmente all'abbattimento del 50% della base imponibile previsto dall'art. 1, comma 747, lettera c) della L. n. 160/2019, a seconda che ricorrano solo i requisiti previsti dal regolamento comunale o solo quelli previsti dalla legge o entrambi;

2. azzerare l'aliquota di una sola abitazione e relative pertinenze (solo di categoria catastale C2-C6-C7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie indicate), posseduta in Italia, a

titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che:

- a. l'unità immobiliare NON sia locata e NON sia data in comodato;
- b. i cittadini italiani residenti fuori del territorio dello Stato siano:
  - ⇒ Iscritti all'AIRE
  - ⇒ già pensionati nei paesi di residenza (devono percepire pensioni estere erogate dal paese di residenza. No pensioni italiane o estere erogate da uno stato diverso da quello di residenza).

Nel caso in cui il contribuente, in possesso dei suddetti requisiti, possieda più abitazioni in Italia, dovrà scegliere quale di queste beneficerà dell'aliquota pari a zero. In ogni caso il contribuente deve presentare al Comune apposita comunicazione, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), in cui attesta il possesso dei requisiti e indica, mediante i riferimenti catastali, l'immobile che beneficerà dell'azzeramento dell'aliquota. Restano in ogni caso escluse dalla presente agevolazione le abitazioni di categoria catastale A1-A8-A9 e relative pertinenze, che pagheranno l'Imu con l'aliquota di base prevista per le abitazioni diverse dalla principale;

3. usufruire della facoltà, prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, di assimilazione all'abitazione principale per le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per l'anno 2021. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Considerato che il comma 751 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti beni merce), finché permanga tale destinazione e non siano locati, sono esenti dall'IMU.

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 73 del 30.12.2020 di approvazione delle aliquote e detrazioni Imu per l'anno 2021;

RITENUTO, al fine di assicurare il finanziamento delle spese correnti previste nel Bilancio di Previsione 2022 per garantire il corretto espletamento dei compiti istituzionali ed il raggiungimento degli obiettivi di gestione e, in generale, l'efficienza dell'azione amministrativa, di confermare per l'anno 2022 le aliquote Imu già approvate per l'anno 2021 con delibera di C.C. n. 73 del 30.12.2020, fatta eccezione per l'aliquota dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti "beni merce"), in quanto esenti per previsione di legge, come da tabella seguente:

	<b>DESCRIZIONE ALIQUOTE IMU 2022</b>	<b>IMU 2022</b>	<b>Detrazioni</b>
1	Aliquota di base per immobili diversi dall'abitazione principale e per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	<b>10,6‰</b>	/
2	Abitazioni principali di cat A1, A8 e A9 e relative pertinenze	<b>6,0‰</b>	E. 200,00
3	Abitazioni concesse in comodato. Comodatario con Isee uguale o inferiore ad E. 12.500,00 (escluse cat. A1-A8 e A9). Se sono rispettate le condizioni previste dalla legge, la base imponibile è ridotta del 50%	<b>9,0‰</b>	/
4	Abitazioni concesse in comodato. Comodatario con Isee uguale o inferiore ad E. 9.000,00 (escluse cat. A1-A8 e A9). Se sono rispettate le condizioni previste dalla legge, la base imponibile è ridotta del 50%	<b>7,6‰</b>	/

5	Aliquota per uffici e studi privati (cat. A/10), fabbricati artigianali (cat. catastale C/3), negozi (cat. catastale C/1) e fabbricati di cat. D (escluso la cat. Catastale D/5 e i fabbricati rurali ad uso strumentale)	<b>10,0‰</b>	/
6	Fabbr. rurali ad uso strumentale	<b>1,0‰</b>	/
7	Abitazione e relative pertinenze posseduta in Italia da cittadini italiani residenti estero iscritti Aire (alle condizioni descritte in premessa)	<b>0,0‰</b>	/
8	Abitazione posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	<b>0,0‰</b>	/
9	Terreni agricoli (se non ci sono i requisiti di legge per l'esenzione)	<b>9,0‰</b>	/
10	Aree fabbricabili	<b>10,6‰</b>	/

DATO ATTO che il gettito d'imposta previsto ammonta ad Euro 2.345.000,00=

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RITENUTO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse che forma parte integrante del presente atto;

ATTESO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021 ovvero dall'adozione del decreto di cui all'art. 1 comma 756 della L. 160/2019, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756.

PRESO ATTO della mancata adozione, ad oggi, del decreto di cui al comma 756 da parte del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che il presente atto, ancorché privo del prospetto in questione e fino al momento in cui esso verrà reso disponibile, acquista efficacia per l'anno di riferimento solo ove pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre del medesimo anno e che a tal fine, detta trasmissione deve avvenire nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre, ai sensi dell'art. 1 comma 767 della L. 160/2019;

CONSIDERATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 21.07.2020;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 151 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267 che prescrive che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli allegati previsti dal successivo art. 172;

VISTO art. 172 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267 che prevede, alla lettera c) del comma 1, che le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni siano allegate al bilancio di previsione per l'anno successivo;

ATTESO che la presente proposta di deliberazione è stata depositata presso la segreteria comunale per quindici giorni, a norma dell'art. 12, comma 3 dello Statuto Comunale, e che non sono pervenute osservazioni e/o memorie in merito;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e quello sulla regolarità contabile resi, rispettivamente, dal Responsabile del servizio interessato e dal Ragioniere, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dall'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

Con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, in applicazione di quanto previsto dall'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

RICHIAMATO l'art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di *"...astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado"*;

DATO ATTO che il suddetto obbligo di astensione non si applica al presente provvedimento data la sua natura normativa di carattere generale;

Visto l'esito delle votazioni - espresse in forma palese per alzata di mano come sottoriportate:

Presenti	n. 16
Votanti	n. 16
Voti favorevoli	n. 11
Voti contrari	n. 05 ( <i>Berto Luisa, Salvati Valeria, Marton Alberto, Giusto Nicola, Freda Raffaele</i> )
Astenuti	n. /

## DELIBERA

1. **di dare atto** che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed ha valore regolamentare;

2. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
3. **di confermare**, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, per l'anno d'imposta 2022, le seguenti aliquote e detrazioni per l'Imposta Municipale Propria (IMU):

	DESCRIZIONE ALIQUOTE IMU 2022	IMU 2022	Detrazioni
1	Aliquota di base per immobili diversi dall'abitazione principale e per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,6‰	/
2	Abitazioni principali di cat A1, A8 e A9 e relative pertinenze	6,0‰	E. 200,00
3	Abitazioni concesse in comodato. Comodatario con Isee uguale o inferiore ad E. 12.500,00 (escluse cat. A1-A8 e A9). Se sono rispettate le condizioni previste dalla legge, la base imponibile è ridotta del 50%	9,0‰	/
4	Abitazioni concesse in comodato. Comodatario con Isee uguale o inferiore ad E. 9.000,00 (escluse cat. A1-A8 e A9). Se sono rispettate le condizioni previste dalla legge, la base imponibile è ridotta del 50%	7,6‰	/
5	Aliquota per uffici e studi privati (cat. A/10), fabbricati artigianali (cat. catastale C/3), negozi (cat. catastale C/1) e fabbricati di cat. D (escluso la cat. Catastale D/5 e i fabbricati rurali ad uso strumentale)	10,0‰	/
6	Fabbr. rurali ad uso strumentale	1,0‰	/
7	Abitazione e relative pertinenze posseduta in Italia da cittadini italiani residenti estero iscritti Aire (alle condizioni descritte in premessa)	0,0‰	/
8	Abitazione posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	0,0‰	/
9	Terreni agricoli (se non ci sono i requisiti di legge per l'esenzione)	9,0‰	/
10	Aree fabbricabili	10,6‰	/

4. **di dare atto** che il gettito d'imposta previsto ammonta ad Euro 2.345.000,00=
5. **di confermare** per l'anno d'imposta 2022 l'ammontare della detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 1, comma 749, della legge 160/2019 in 200,00 euro;
6. **di dare atto** che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi;
7. **di provvedere** ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Successivamente, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano come sotto riportata:

Presenti	n. 16
Votanti	n. 16
Voti favorevoli	n. 11
Voti contrari	n. 05 ( <i>Berto Luisa, Salvati Valeria, Marton Alberto, Giusto Nicola, Freda Raffaele</i> )
Astenuti	n. /

### **DELIBERA**

- 1) di dichiarare la presente deliberazione, per riconosciuta urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 - comma 4 - del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Responsabile del Procedimento: VOLONTE GIUSEPPINA

PARERI EX ARTT. 49 E 147 BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE  
REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

<p>Il sottoscritto <b>Responsabile del Settore II</b> rilascia il proprio parere <b>Favorevole</b> in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione-</p> <p>Addi 07-12-21</p>	<p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE II Bellini Sauro</p>
<p>Il sottoscritto <b>Responsabile del Servizio Finanziario</b> rilascia il proprio parere <b>Favorevole</b> in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione-</p> <p>Addi 07-12-21</p>	<p>IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO Bellini Sauro</p>



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Polo Sergio

IL SEGRETARIO GENERALE  
De Noni Paola

Atto originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.